

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

637/2018/R/TLR

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI
TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO**

Inquadramento generale e primi orientamenti

Osservazioni FIPER

Milano, 18 gennaio 2019

Fiper - Federazione Italiana Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili

Sede legale Via Scarlatti, 29 Milano
E-mail segreteria.nazionale@fiper.it
Pec fiper@arubapec.it

Sede Operativa Via Polveriera, 50- Tirano (SO)
Tel +39 0342.706278 - Fax +39 0342.711973
Cod. Fisc. 97284280159

Sede di rappresentanza Via Brenta, 13 Roma
Website www.fiper.it
PIVA 04587920960

Premessa

Nell'inquadramento generale ARERA fa riferimento al mandato conferitole dal d.lgs. 102/2014, art.10 comma 17 lettera e) in cui viene demandato al Regolatore di "individuare le modalità con cui vengono resi pubblici i prezzi per la fornitura di calore, l'allacciamento, la disconnessione e le attrezzature accessorie.

Come ribadito da FIPER all'interno del *focus group* di presentazione sui primi orientamenti sulla DCO di cui all'oggetto, **i criteri di determinazione dei prezzi del kilowattora termico e il monitoraggio dei medesimi esulano dal mandato del d. lgs. 102/2014**, visto che il servizio di teleriscaldamento opera in un libero mercato e dall'indagine condotta presso gli operatori è emerso che i criteri adottati siano essenzialmente 2: analisi dei costi e costo evitato.

Si sottolinea che il mandato attribuito a ARERA è da un lato tutelare il cliente, e quindi non penalizzare eccessivamente il gestore del servizio, dall'altro promuovere il teleriscaldamento e la concorrenza.

L'obiettivo di promozione del teleriscaldamento rischia seriamente di non essere conseguito a causa dell'aggravio di inadempimenti e quindi di lavoro a carico dei gestori, che va inevitabilmente a incidere, visto le ridotte dimensioni, sulla competitività del servizio soprattutto per gli impianti di teleriscaldamento a biomassa.

Si evidenzia a riguardo che nella concorrenza *ex ante*, il servizio di teleriscaldamento a biomassa si misura con altre tecnologie/fonti attualmente non regolate, quali le caldaie a *pellet* o gasolio, le pompe di calore, solare termodinamico, per cui sussiste per il cliente finale un'asimmetria informativa, che sicuramente non promuove il servizio medesimo.

Conseguentemente **la regolazione deve tenere conto di questo aspetto, ovvero evitare di introdurre**, pur nel rispetto di un corretto rapporto tra fornitori del calore e clienti finali, **standard e prescrizioni tali da incidere in modo significativo sui costi di erogazione del servizio, distorcendo in questo modo il mercato a favore di operatori non regolati.**

La determinazione dei criteri delle tariffe è prevista esclusivamente per gli allacciamenti. (*art. 10 comma 17 lettera b)*). Si evidenzia che lo stesso Bortoni nel corso della relazione annuale del 2017 riconosceva che: "Gli effetti positivi della regolazione potrebbero essere più incisivi se il perimetro di intervento dell'Autorità includesse poteri di regolazione tariffaria affini a quelli esercitati negli altri settori regolati: si aggiungerebbe così la possibilità di promuovere gli investimenti nel settore attraverso strumenti la cui efficacia è ampiamente testimoniata dall'evoluzione degli altri settori regolati, assicurando agli investitori quei requisiti di stabilità e certezza che contraddistinguono la regolazione da forme alternative di sostegno agli investimenti". A intendere quindi che tuttora **l'Autorità non dispone di questo mandato se non nei casi in cui sussista l'obbligo di allaccio da parte degli utenti alla rete di teleriscaldamento secondo quanto definito nel d.lgs. 102/2014 art. 10 comma 17 lettera e).**

S1. Si condividono gli orientamenti generali e specifici dell'intervento di regolamentazione?

Fiper ritiene che i seguenti ambiti di intervento identificati nella DCO esulino dal mandato conferito dal d.lgs. 102/2014, in particolare: trasparenza nella definizione dei prezzi, nei criteri di

determinazione e di aggiornamento e il monitoraggio dei prezzi da parte del Regolatore, come già argomentato in premessa.

S.2- S.3 Si condivide la road map proposta? E la durata proposta per il primo periodo?

Si propone di implementare la DCO sulla trasparenza a partire dal 2021, visto che gli operatori sono già impegnati nell'adempiere alle prescrizioni di cui alle DCO precedenti.

S.4. Si condivide l'applicazione delle nuove regole di trasparenza sulla base delle soglie dimensionali proposte nella DCO 413/2018/tlr?

La suddivisione delle classi dimensionali della potenza contrattualizzata è stata discussa da tempo con ARERA. A riguardo, FIPER aveva più volte proposto una differente suddivisione (potenze contrattuali per micro e medi impianti più elevate). Di fatto, il grafico di pag. 11 del documento evidenzia come i medi e i micro-impianti erogino in totale circa il 10% dell'energia complessiva, il che non evidenzia una distribuzione delle classi dimensionali particolarmente equilibrata.

S.5. Si condivide quanto prospettato in tema di attribuzione degli obblighi di trasparenza in assenza di integrazione verticale?

Non di competenza FIPER.

S.6. Si condivide quanto prospettato in tema di tempistiche di entrata in vigore?

Vedasi risposta S2-S3.

S.7. Si condivide quanto prospettato in termini di contratti?

FIPER è d'accordo sul principio che i contratti debbano includere le informazioni essenziali per i clienti. Sui contenuti di dettaglio, tuttavia, andrebbe impostata una specifica discussione con appositi *focus-group*. Eccessive informazioni di natura prettamente tecnica rischiano di rendere non intellegibile ai più l'affidabilità del servizio offerto.

S.8. Si condivide quanto prospettato in materia di pubblicazione dei prezzi?

Si concorda sulla trasparenza e pubblicizzazione dei prezzi nell'ambito di applicazione territoriale degli stessi.

Ciò premesso, la proposta di fissare l'obbligo di pubblicazione del prezzo del calore sul sito internet si traduce nella possibilità da parte del cliente di comparare dei prezzi del servizio tra realtà completamente eterogenee a discapito del servizio stesso.

Per impianti di tlr a biomassa di micro e medio dimensione, FIPER propone che i prezzi vengano resi pubblici attraverso gli altri canali disponibili sul territorio; quali: sportello, lettera ai clienti, comunicazione in bolletta o convenzione con il Comune, diffusione su stampa o Tv locali.

S.9 Si condividono le proposte in tema di trasparenza delle modalità di determinazione ed aggiornamento dei prezzi?

FIPER ritiene che la modalità individuata da ARERA nel primo periodo di regolazione (comunicazione ai clienti interessati senza obbligo di pubblicazione a valenza generale) sia quello

definitivo e applicabile a tutte le classi dimensionali. Quindi FIPER conferma il suo parere negativo sull'obiettivo di ARERA di introdurre l'obbligo della pubblicazione dei prezzi, mentre considera una soluzione accettabile la comunicazione tra società e clienti interessati sulla base dei contenuti del contratto di fornitura di cui al quesito S7. Di fatto l'evoluzione delle condizioni contrattuali riguarda esclusivamente il gestore e il cliente.

S10/S11/S12 Si condivide quanto prospettato in tema di elementi minimi, trasparenza e altri obblighi di fatturazione? La Gradualità di applicazione di alcuni obblighi? Si condivide quanto prospettato in tema di ulteriori obblighi inerenti la fatturazione e i pagamenti?

FIPER invita ARERA a un'ulteriore semplificazione dei requisiti minimi, in particolare sulle informazioni inerenti all'aggiornamento dei corrispettivi come indicato al punto 8.12. Invita inoltre ARERA a pubblicare uno schema standard di bolletta semplificata dove vengono evidenziati i contenuti minimi richiesti al fine di facilitarne la relativa adozione soprattutto da parte delle piccole società.

S13 Si condivide quanto prospettato in tema di trasparenza sulla qualità del servizio?

Si propone che la carta dei servizi sia prevista esclusivamente per i grandi impianti e facoltativa per i medi.

S14 Si condivide quanto prospettato in tema di obblighi di trasparenza in materia ambientale?

FIPER ritiene utile inserire informazioni di natura ambientale su base volontaria da parte del gestore, visto che rappresenta una leva di marketing. L'aggiornamento in bolletta di questi parametri tuttavia richiede un onere supplementare per l'operatore. Si propone un aggiornamento su base annuale.

S15 Si condivide quanto prospettato in tema di monitoraggio prezzi?

FIPER ribadisce la sua contrarietà al monitoraggio dei prezzi, in quanto non richiesto dal d.lgs.102/2014. La proposta di ARERA di adottare un sistema di monitoraggio semplificato se da un lato sicuramente facilita la sua adozione dall'altro non risolve il problema di base.